

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità al fine di favorire l'integrità dei beni pubblici, la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Il presente regolamento è applicabile in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Normative di riferimento.

1. Il presente regolamento ha come riferimento la normativa nazionale e gli indirizzi regionali e/o comunali, di seguito elencati:

- a) Legge 24 novembre 1981 n. 689;
- b) D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;
- c) Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i.;
- d) Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- e) Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
- f) D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
- g) Legge quadro 14.08.1991 n. 281;
- h) Legge Regionale 26.07.2003 n. 34;
- i) Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16;
- j) Legge Regionale 02 novembre 1998 n. 32 e s.m.i.;
- k) Regolamento comunale di Polizia Rurale approvato con delibera C.C. n. 26 del 12.05.2000, esecutivo dal 16.05.2000;
- l) Regolamento comunale di gestione del servizio delle guardie volontarie rurali approvato con Delibera di C.C. n. 55 del 22.03.2000, esecutivo dal 22.04.2000;
- m) Regolamento comunale delle aree adibite a giardini e parchi urbani approvato con Delibera di C.C. n. 28 del 29.06.2001, esecutivo dal 03.08.2001;
- n) Regolamento di applicazione della normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni a disposizioni di regolamenti comunali approvato con Delibera di C.C. n. 61 del 27.11.2001, esecutivo dal 24.12.2001.

Art. 3 : Accertamenti delle violazioni e controllo del territorio.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è affidata all'Ufficio Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Tecnici appositamente delegati dal Sindaco e alle Guardie Rurali Volontarie, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento, approvato con Delibera C.C. n. 55 del 22.03.2000.
2. L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..
3. Il Sindaco può adottare specifici atti e/o ordinanze per garantire il rispetto nelle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure previste dalla L. 689/81.

TITOLO II SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche.

1. Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità. In modo particolare, per quanto riguarda l'uso o l'utilizzo di giardini e parchi urbani, sono vietati i seguenti comportamenti:
 - a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - b. eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati;
 - c. raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno nonché calpestare le aiuole;
 - d. abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova o nidi di uccelli;
 - e. permettere ad un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
 - f. utilizzare in modo scorretto i giochi messi a disposizione;
 - g. provocare danni a strutture e infrastrutture;
 - h. inquinare il terreno, le fontane e le proprietà comunali;
 - i. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
 - j. permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate, in assenza delle quali il proprietario dell'animale è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
 - k. l'uso di qualsiasi mezzo a motore;
 - l. l'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o il transito di cavalli;
 - m. introdurre giochi che potrebbero disturbare la tranquillità dei fruitori come pallone, bocce, archi e simili.

Art. 5 : Luminarie.

1. Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al settore competente almeno 20 giorni prima dell'istallazione, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario;
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi; i pali di sostegno, le strutture comunali dell'illuminazione pubblica, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che si creino situazioni di precarietà. E' possibile utilizzare facciate o muri privati previo consenso del proprietario.
3. Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m. 5.00 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito dei veicoli, e a m. 3.00 se invece sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori, è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI.
5. Le spese per gli interventi urgenti di ripristino in caso di danneggiamenti o altro, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.

Art. 6 : Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo comunicazione al Comune (non è richiesta alcuna autorizzazione) è possibile collocare nelle strade o piazze o sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi

pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili, sagre popolari, per tutta la loro durata, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 - 3 e 5 del precedente articolo.

Art. 7 : Atti vietati su suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a) lavare i veicoli;
 - b) eseguire giochi che possano creare disturbo o pericoli alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi fatta eccezione nel periodo di carnevale;
 - c) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - d) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - e) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale, nelle vasche e nelle fontane pubbliche o utilizzarle per il lavaggio delle cose;
 - f) bivaccare o abbandonare rifiuti, sdraiarsi nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio o disturbo;
 - g) creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;
 - h) soddisfare in spazi ed aree pubbliche i propri bisogni corporali se non destinati a ciò;
 - i) Deteriorare, distruggere o danneggiare qualsiasi tipo di bene pubblico;
2. E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza e alla pubblica decenza.

TITOLO III
NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 8 : Marciapiedi e portici.

Fatto salvo quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti:

- a) le pavimentazioni dei portici e dei marciapiedi sono costruite dai proprietari degli edifici di cui fanno parte o dall'Amministrazione comunale;
- b) i proprietari degli edifici hanno l'obbligo di effettuare la manutenzione e la pulizia dei marciapiedi, di loro proprietà, compresi quelli prospicienti le strade.

Art. 9 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

1. I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità Comunale.

2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

3. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, sino a terra ed essere incanalate dell'apposita rete fognaria. I proprietari dell'edificio devono mantenere funzionali tali gronde per evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Gli eventuali guasti dovranno essere immediatamente riparati a cura del proprietario.

4. I proprietari, i locatari o i concessionari devono provvedere alla pulizia e alla manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

5. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese incaricate per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

Art. 10 : Patrimonio pubblico/ privato e arredo urbano.

1. Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:

- a) Apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o disegni, salva espressa autorizzazione in deroga da parte del proprietario, insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici come pure insudiciare o rovinare aree con qualsiasi tipo di strumento o attrezzo;
Se il fatto prima descritto viene commesso su edifici o aree di proprietà comunale le sanzioni saranno inasprite;
- b) Modificare o rendere illeggibili le targhe viarie o i numeri civici dei fabbricati o i cartelli segnaletici;
- c) Spostare panchine dalla loro collocazione, così come cassonetti, cestini per i rifiuti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano;
- d) Collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica, su paline semaforiche e sulla segnaletica verticale di qualsiasi tipo, volantini, locandine e manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di comunicazioni urgenti e importanti da parte della pubblica amministrazione.

Art. 11 : Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. E' fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, ai titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.

2. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.

Art. 12 : Sgombero neve.

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere ad eliminare il pericolo con idoneo materiale (sabbia, sale, ecc.) segnalando opportunamente il pericolo stesso;

2. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata;

3. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o cassonetti di raccolta rifiuti. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.

Art. 13 : Rami e siepi.

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari stessi.

2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m. 2.70, al di sopra di un marciapiede e di m. 5.00 se sporgono su carreggiata ove circolano i veicoli.

3. I rami e comunque i residui di potatura devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 14 : Distanze degli alberi.

1. Chiunque volesse piantare alberi, siepi od arbusti presso il confine con altri soggetti deve osservare le seguenti distanze:

- j) **Tre metri** per gli alberi di alto fusto (es. noci, castagni, querce, pini, olmi, pioppi, platani, ecc.)
- k) **Un metro e mezzo** per gli alberi di non alto fusto (sono reputati tali quelli che il fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, di diffonde in rami).
- l) **Mezzo metro** per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto con altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza diventa un metro qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

2. La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

3. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o in comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

4. Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi o lungo strade o le sponde dei canali, si osservano le distanze prima descritte, fatto salvo eventuali indicazioni o prescrizioni ai sensi del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada.

Art. 15 : Pulizia fossati.

1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni, devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2. La pulizia degli spazi suindicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

Art. 16 : Esposizione di panni e tappeti.

E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.

TITOLO IV NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 17 : Ripari dai pozzi, cisterne e simili.

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.

Art. 18 : Oggetti mobili.

1. Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitare la caduta.

2. L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni, deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.

Art. 19 : Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto.

1.E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre adeguati ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.

2.E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.

3.Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere eseguite solo con l'uso di strumenti e/o modalità idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.

Art. 20 : Accensione fuochi.

1.E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi, a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.

2.E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 metri dai luoghi indicati dall'art. 52 del T.U.L.P.S. ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a distanza inferiore a mt 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità di sedi stradali.

3.E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreni boscati o cespugliati ad una distanza inferiore a 50 metri da essi.

Sono ammesse deroghe a quanto prima disposto nei seguenti casi, ma unicamente durante le ore diurne e in giornate assolutamente prive di vento:

a)l'accensione di fuochi per attività turistico ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dagli Enti Locali o da privati previa autorizzazione dell'organo competente della Pubblica Amministrazione;

b)l'accensione di fuochi, allo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in rapporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio;

c) l'accensione di fuochi nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; il fuoco deve essere acceso negli spazi vuoti, a ragionevole distanza dalle piante e opportunamente concentrato;

d)l'accensione di fuochi per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi, utilizzando tutte le opportune cautele;

e)l'accensione di piccoli fuochi nelle private proprietà poste all'interno del centro urbano, per bruciare foglie, sterpi o altro materiale vegetale prodotto sul posto, purché secco e non putrescibile, sotto il continuo e costante controllo di un incaricato. Tali abbruciamenti sono limitati al periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, nei giorni di giovedì e sabato di ogni settimana, in un orario compreso tra le ore 14.00 e le ore 17.00.

4.Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco. E' fatto obbligo alle persone autorizzate per l'accensione di fuochi, di esseri presenti fino al totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme.

5.Nei periodi di grave pericolosità per gli incendi boschivi, a seguito di specifica comunicazione da parte degli enti competenti, è assolutamente vietato accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che

producano faville o brace, fumare o compiere ogni altra operazione che possa comunque creare pericolo di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste nel presente articolo.

Art. 21 : Attività produttive ed edilizie rumorose.

1. I macchinari industriali e similari che nel loro utilizzo provocano rumore, dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia;

2. Le attività e le lavorazioni rumorose, anche quando rientrano nei limiti di legge, salvo deroghe alle fasce orarie sotto riportate e concesse dall'Amministrazione Comunale, potranno essere esercitate esclusivamente dalle ore 07.00 alle ore 20.00 dei giorni feriali.

3. Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose, delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura delle serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

4. Fatti salvi i limiti di orario di cui al comma 2, le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e di impianti rumorosi che possano comportare il superamento dei limiti di rumore ambientale, debbono essere in possesso di autorizzazione in deroga ai limiti di rumore rilasciato dall'ufficio competente del Comune, a seguito di presentazione da parte dell'interessato di complete informazioni tecniche.

Art. 22 : Depositi esterni.

1. Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere vietato l'accatastamento dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno;

2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta.

TITOLO V - ANIMALI

Art. 23 : Animali da affezione – Custodia e tutela.

1. I proprietari o possessori di animali da affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.

2. Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui vivono gli animali stessi, le stesse indicazioni valgono anche per chi si occupa della cura e del sostentamento delle colonie feline.

3. Ai proprietari o possessori di animali è vietato:

- a) consentire che gli animali con deiezioni sporchino i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici. Nel caso in cui si verificasse l'imbrattamento, i soggetti prima indicati, devono provvedere immediatamente alla pulizia del suolo;
- b) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
- c) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
- d) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla;
- e) Causare dolore e/o sofferenze agli animali;
- f) Abbandonare gli animali da affezione.

4. Con apposito atto, il Sindaco potrà determinare ulteriori modalità di mantenimento degli animali e comportamenti vietati, atti a garantire la tutela e il benessere degli animali stessi o per la tutela ambientale e del territorio.

Art. 24 : Cani.

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia, sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani “ morsicatori” già segnalati al Servizio Veterinario dell’ASL competente e indicati negli appositi elenchi, idonea museruola;
2. Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l’attività venatoria;
3. I cani, se custoditi all’interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti;
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o al detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà;
5. I proprietari, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio, sono tenuti ad iscrivere i propri animali all’anagrafe canina presso l’ASL 13 di Arona, Servizio Veterinario, entro 60 giorni dalla nascita dell’animale o da quando ne vengano, a qualsiasi titolo, in possesso;
6. In caso di smarrimento o morte del cane, il proprietario è tenuto immediatamente a provvedere alla comunicazione presso l’Ufficio Polizia Municipale.

Art. 25 : Detenzione di animali da reddito o autoconsumo all’interno del centro abitato.

1. Nel centro abitato ne è ammessa la detenzione esclusivamente per uso e consumo proprio, se non recano disturbo al vicinato. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico sanitarie dei Regolamenti vigenti. Le strutture utilizzate per il ricovero degli animali devono essere posizionate in modo tale da non creare fastidi o altro con odori o rumori.
2. L’apicoltura non è consentita nel centro abitato.

Art. 26 : Transumanza di mandrie e/o greggi.

In tutto il centro abitato del comune è assolutamente vietato il transito con mandrie o greggi di qualsiasi tipo di animale.

TITOLO VI :VARIE

Art. 27 : Raccolte di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, possono essere svolte esclusivamente da enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell’Associazionismo e volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell’associazione o Ente.
2. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento debitamente convalidata.
3. Le raccolte fondi su aree pubbliche sono vietate in occasione dello svolgimento di mercati e fiere nonché in prossimità di scuole, luoghi di cura e luoghi di culto.

Art. 28 : Accattonaggio.

E’ vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo o fastidio ai passanti.

Art. 29 : Artisti da strada.

1. L’autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli “ artisti da strada” è richiesta soltanto nei casi in cui l’esercizio dell’attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all’uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, al fine di evitare pericolo od intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.

2.L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico (TOSAP) è disciplinata dalle specifiche norme regolamentari.

Art. 30 : Divieto di campeggio libero.

1.In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio comunale, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente previste.

2.Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

TITOLO VII : SANZIONI

Art. 31 : Sanzioni amministrative.

1.La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i., l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie come di seguito indicate all'art. 32.

2.Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione, indicando i tempi di adempimento degli atti richiesti.

3.Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini prima indicati, si provvederà d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso e le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione, da recuperarsi con ingiunzione fiscale, sono a carico del trasgressore.

Art. 32 – Importi sanzioni.

1) Le violazioni sotto elencate comportano una sanzione amministrativa di € 52,00 e gli eventuali obblighi imposti dal regolamento:

- g) art. 4 comma 2 lettere a) b) c) f) j) k) l) m)
- h) art. 5 comma 1 (obbligo di rimuovere le luminarie)
- i) art. 5 comma 3 (obbligo di rimuovere le luminarie)
- j) art. 7 comma 1 lettere a) b) e) f) g) h) - comma 2
- k) art. 9 comma 1 – comma 3 – comma 4
- l) art 10 comma 1 lettera e) (rimozione immediata)
- m) art. 11 comma 1 – comma 2
- n) art. 12 comma 1 – comma 2 – comma 3
- o) art. 13 comma 1 - comma 2 (invito a provvedere al taglio immediato)
- p) art. 14 comma 1 – comma 2 (invito alla rimozione delle piante)
- q) art. 15 comma 1 – comma 2
- r) art. 16
- s) art. 18 comma 1 – comma 2
- t) art. 20 comma 4
- u) art. 21 comma 1 – comma 2 – comma 3 – comma 4
- v) art. 22 comma 1 – comma 2 (obbligo della rimozione dei depositi)
- w) art. 23 comma 1 – comma 2 – comma 3 lettere a) b) c) d)
- x) art. 24 comma 1 - comma 2 - comma 3 – comma 4 – comma 6
- y) art. 25 comma 1
- z) art. 27 comma 1 – comma 2 – comma 3
- aa) art. 28

- bb) art. 29 comma 1
- 2) le violazioni sotto elencate comportano una sanzione amministrativa di € 103,00 e gli eventuali obblighi imposti dal regolamento:
 - a) art. 4 comma 2 lettere d) e) g) h) i)
 - b) art. 7 comma 1 lettere c) d) i)
 - c) art. 9 comma 5
 - d) art. 10 comma 1 lettere a) c) (obbligo di riportare la situazione a quella originale)
 - e) art. 17
 - f) art. 19 comma 1 – comma 2 – comma 3
 - g) art. 20 comma 1 – comma 3
 - h) art. 24 comma 5
 - i) art. 25 comma 2
 - j) art 26
 - k) art 30 comma 1 (obbligo della rimozione immediata del veicolo)
- 3) le violazioni sotto elencate comportano una sanzione amministrativa di € 516,00 e gli eventuali obblighi imposti dal regolamento:
 - a) art. 10 comma 1 lettere b) d) (obbligo di riportare la situazione a quella originale)
 - b) art. 20 comma 2 – comma 5
 - c) art. 23 comma 3 lettere e) f)

TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 : Abrogazioni di norme.

Si intendono abrogate le disposizioni di altri regolamenti comunali non compatibili con quelle del presente regolamento.

Per tutto quando non specificatamente espresso nel regolamento, valgono le leggi nazionali e regionali.

Art. 34: Entrata in vigore.

Il presente Regolamento di Polizia Urbana entrerà in vigore.....